

OGGETTO: Ripartizione dei permessi sindacali tra le Associazioni sindacali rappresentative e la RSU anno 2025

Relazione Istruttoria e Proposta di determinazione

Premesso che occorre procedere alla determinazione del monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2025, nonché alla ripartizione dello stesso tra ciascuna Organizzazione Sindacale presente presso questo Ente, con le modalità di cui al D.M. 05/05/1995, al CCNQ stipulato il 07/08/1998, al CCNQ stipulato il 26/09/2008, al CCNQ stipulato il 17/10/2013 e il CCNQ del 04/12/2017, coordinato con le modifiche apportate dal CCNQ 19.11.2019

VISTI:

- il CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017 avente ad oggetto “Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali” coordinato con le modifiche introdotte dai CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritti rispettivamente il 19/11/2019 per il triennio 2019-2021 e in data 30/11/2023 per il triennio 2022-2024;
- il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024, sottoscritto in data 22/02/2024;

PRESO ATTO che l’art. 27, comma 3, del CCNQ del 19/11/2019 stabilisce che i permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni secondo i criteri definiti nell’art. 9 commi 3 e 4 del CCNQ 04 dicembre 2017;

VISTE:

- la nota del 15 gennaio 2019 con cui l'Aran pubblica le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-2021, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione, precisando che per quanto riguarda le agibilità sindacali e la partecipazione alla contrattazione integrativa, continua ad applicarsi, fino a quando non interverranno i nuovi contratti, la disciplina

contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017 e nei vigenti CCNL di comparto o area; - la guida operativa ARAN personale dei comparti di marzo 2021: *Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nel luogo di lavoro*;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto in data 4 dicembre 2017 come sostituito dal CCNQ in data 19.11.2019, che, in particolare, al comma 1 dell'art. 28, stabilisce che il contingente dei permessi sindacali spettante alla RSU è pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che quello di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – fatto salvo quanto previsto al comma 5) – è pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, precisando che in ogni caso i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati nell'amministrazione dove sono utilizzati;

Considerato che l'art. 9, c. 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009, relativo alla modifica del "CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008/2009", ha previsto l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sistema informatico GEDAP, delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali "immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione".

Richiamato l'art.11 comma 3 del medesimo CCNQ che dispone la detrazione dal contingente spettante per ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa della quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 e 33 su citati.

Visto l'art. 12 comma 3 del medesimo CCNQ che indica la modalità di recepimento del dato di cui al paragrafo precedente ovvero la percentuale di utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali da detrarre dal contingente

RICHIAMATO infine il CCNQ siglato in data 30 novembre 2023, in particolare:

- l'articolo 28, comma 1 che testualmente recita: “1. *Nei comparti Sanità e Funzioni Locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: - n. 30 minuti alla RSU; - n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.*”

- l'articolo 31, comma 4 secondo cui “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale*”;

Atteso che la ripartizione proporzionale del monte ore annuo dei permessi in argomento è da effettuarsi sulla base del dato associativo di ciascuna Sigla sindacale al 31 dicembre di ogni anno rilevato sulla busta paga del mese di gennaio dell'anno successivo, nonché sulla base del dato elettorale relativo all'ultima elezione per la R.S.U. Aziendale, risalente ad Aprile 2025

Accertato che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, alla data del 31/12/2024, risultano essere 153.

Considerato che per le OO.SS. il monte ore dei permessi deve essere ripartito quale media tra il dato associativo di ciascuna sigla sindacale al 31 Gennaio dell'anno di competenza (deleghe rilasciate al 31/12/2024 con effetti sugli stipendi del mese di gennaio 2025) con il dato elettorale relativo all'ultima elezione per la R.S.U. aziendale e successivamente decurtato della percentuale prevista dall'art. 12 comma 1 CCNQ 04/12/2017;

RITENUTO quindi di dover provvedere con il presente atto, in applicazione del CCNQ siglato il 04/12/2017, come modificato dai CCNQ del 19/11/2019 e del 30/11/2023, alla determinazione del monte ore dei permessi sindacali fruibili per il corrente anno 2025, esclusivamente tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale;

Visto l'allegato prospetto indicante il numero di deleghe e di voti per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso del predetto requisito della rappresentatività, calcolato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del CCNQ siglato in data 30/11/2023

Si propone di determinare

- Approvare la su estesa relazione istruttoria.
- quantificare e ripartire il contingente dei permessi sindacali per l'anno 2025 in n. 77 ore assegnato alle RSU, come da allegato prospetto, dando atto che il contingente di spettanza della RSU sarà gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito, i cui permessi saranno usufruibili dai componenti della stessa RSU;
- quantificare e ripartire il contingente dei permessi sindacali per l'anno 2025 in n. 77 ore, assegnato alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, come da allegato prospetto.
- Comunicare la presente determinazione alle OO.SS. territoriali ed alle RSU.
- dare atto che l'ufficio Personale provvederà ad aggiornare la Banca dati Gedap e monitorerà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto provvedendo a comunicare alle OO.SS interessate l'avvenuta rideterminazione del contingente dei permessi spettanti oltre che rendicontare, sulla base delle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire.

Il Funzionario

D.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

- dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi

II DIRIGENTE

D.SSA ALESSANDRA IROSO